



Responsabile del procedimento: GERMINARA GIUSEPPE

Oggetto: Vertenza Comune di Crotona c/ MIBACT-Soprintendenza Archeologica per le provincie di Catanzaro, Cosenza e Crotona – TAR – Affidamento incarico di patrocinio legale all'avvocato Vincenzo di Baldassarre – impegno di spesa - CIG 7610626740.

Il Dirigente

Che il Comune di Crotona in virtù dell'autorizzazione n. 335/E del 19.7.2016 rilasciata dal MIBACT – Soprintendenza Archeologica per le provincie di Catanzaro, Cosenza e Crotona, occupava temporaneamente un'area dello Stadio “E. Scida” di Crotona, sottoposta a tutela diretta e indiretta dei beni culturali, con installazioni provvisorie, prefabbricate di tipo leggero, completamente rimovibili, senza operazioni di scavo, per un periodo di due anni;

Che in data 19.02.2018, con nota 10956 veniva avviato l'iter procedurale ed amministrativo teso ad ottenere il rilascio di una proroga e/o nuova autorizzazione all'utilizzo delle aree esterne allo Stadio Ezio Scida, indispensabile per consentire la realizzazione del nuovo impianto sportivo nella nuova area già individuata nel PSC;

Che in data 17.7.2018 con nota n. 9015, acquisita al prot. del Comune n. 44088 in pari data, la Soprintendenza diffidava il Sindaco del Comune di Crotona ad ottemperare, entro il termine del 18.7.2018, (data entro cui la predetta autorizzazione vedeva la sua naturale scadenza), allo smontaggio delle strutture provvisorie contemplate dallo stesso provvedimento autorizzatorio;

Che, sulla questione il Dirigente del IV Settore richiedeva un contributo consulenziale ad avvocato esperto sulla materia, parere reso dall'Avv. Vincenzo Di Baldassarre e trasmesso all'Ente con nota del 24.8.18, nella quale il professionista, tra l'altro, suggerisce di procedere ad impugnare la diffida operata dal Dott. Pagano il 17 luglio 2018, ritenendolo un atto potenzialmente anticipatorio di una decisione di rigetto dell'istanza per la nuova autorizzazione, del tutto privo di motivazione e quindi illegittimo ed ipotizzando un percorso Giudiziale articolato e cautelare;

Che la Giunta Comunale con la deliberazione n. 201 del 19.7.18 considerava espressamente la riserva di adottare “...tutte le azioni anche giudiziali per la denegata ipotesi in cui il procedimento amministrativo non venga sollecitamente concluso nel rispetto delle norme di legge che ne disciplinano lo svolgimento...”;

Che la Giunta Comunale con la deliberazione n. 206 del 25.7.18 esprimeva la volontà di

avviare le opportune iniziative giudiziali finalizzate ad impugnare dinanzi all'Autorità competente l'atto di diffida del Soprintendente;

Che in data 30.7.2018 con nuova diffida n. 9452, acquisita al prot. del Comune n. 46291 in pari data, tenendo fermo quanto precedentemente richiesto con la diffida del 17.7.18, la Soprintendenza chiedeva l'immediata esecuzione dello smontaggio delle strutture provvisorie, intimando, in caso contrario, di procedere con formale denuncia all'A.G.;

Che per ragioni inerenti la particolarità dell'incarico e tenuto conto che l'Avvocato sopra indicato conosce le problematiche afferenti il giudizio, l'incarico si può conferire ai sensi dell'art 2 del vigente regolamento approvato con atto deliberativo 21 del 7.02.2018, fermo restando i requisiti di carattere generale di cui al codice dei contratti (art. 80);

Che la spesa è stata calcolata tenendo conto dello scaglione di valore indeterminabile di particolare importanza, al minimo dei parametri del D.M. 55/2014, con ulteriore riduzione del 30%, secondo quanto stabilito nel disciplinare d'incarico in attuazione del vigente regolamento sugli incarichi esterni;

Che la spesa unica complessiva, determinata in euro € 11.631,92, inclusi accessori di legge, spese vive, comprese quelle per eventuale domiciliazione, trova capienza sul cap. 15420, quale complessivo ed unico onorario da corrispondere al professionista individuato;

Visto il regolamento comunale per l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni all'Ente, approvato con la deliberazione di giunta Comunale n. 21 del 7.02.2018;

Atteso che l'art. 2 del suddetto regolamento prevede la possibilità di affidare incarichi legali a professionisti non iscritti all'albo, per giudizi di particolare importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione;

Considerato, che ai sensi dell'art. 3 della convenzione per la costituzione dell'Ufficio di Avvocatura Unica, stipulata in data 08/06/2018, il cui schema è stato approvato, rispettivamente, con deliberazioni di Consiglio Comunale n.ro 82 del 21.05.2018 e di Consiglio Provinciale n.ro 12 del 31.05.2018, resta salva la facoltà del Comune convenzionato di conferire l'incarico di patrocinio legale a professionista esterno del libero foro ogni qual volta ne ravvisi la necessità, qual è appunto la complessità e la delicatezza della questione in oggetto, e considerato altresì che gli Avvocati dell'Avvocatura Unica hanno espresso l'impossibilità ad assumere, attualmente, la difesa del Comune dei giudizi di natura amministrativa atteso il carico di lavoro cui sono esposti;

Considerato che l'art. 36, comma 2, letta a) del d.lgs 50/2006, modificato dall'art. 25 comma 1 lett. b) del d.lgs 19 aprile 2017 n.ro 56, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, consente l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Rilevato, inoltre, che nel caso di specie sussistono adeguate ragioni di urgenza (cfr. deliberazione 153 Sezione Controllo Emilia Romagna) che consentono l'affidamento diretto del servizio, ad avvocato del libero foro, secondo le disposizioni del codice dei contratti, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del codice dei contratti pubblici mediante autodichiarazione nelle forme del d.p.r. 445/2000 (vedi linee guida ANAC nr. 4/2016 aggiornate al 1 marzo 2018);

Che tenuto conto di quanto sopra, risulta, quindi, necessario conferire l'incarico di assistenza e di patrocinio legale per proporre ricorso, dinanzi al TAR avverso le diffide del

17.7.2018 n. 9015 e del 30.7.2018 n. 9452 del MIBACT – Soprintendenza Archeologica per le provincie di Catanzaro, Cosenza e Crotone, con contestuale istanza sospensiva degli effetti della medesima diffida, all'Avvocato Vincenzo Di Baldassarre (C.F. DBLVCN62M07G482B), del Foro di Pescara, avendo lo stesso già valutato gli elementi di criticità della controversia e prospettato i motivi di impugnazione della diffida;

Richiamato l'art. 30 del D.Lgs 50/2016 che prevede il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.

Dato atto che la motivazione per procedere all'affidamento diretto dell'incarico di assistenza e di patrocinio legale all'Avv. Vincenzo Di Baldassarre è la seguente:

- il **principio di economicità** viene rispettato dalla determinazione del compenso professionale nell'importo complessivo di euro € 11.631,92, accessori di legge e spese vive incluse, comprese quelle di eventuale domiciliazione, calcolato tenendo conto dello scaglione di valore indeterminabile di particolare importanza, al minimo dei parametri del D.M. 55/2014, con una ulteriore riduzione del 30% in coerenza con la spesa che l'Ente avrebbe sostenuto quale propine per la gestione interna resa oggi non praticabile per le ragioni sopra evidenziate;
- che è stato rispettato il **principio dell'efficacia** perché l'affidamento non è assegnato in ragione della convenienza del professionista, ma per rispondere alle esigenze del Comune;
- **principio della tempestività** è assicurato dalla necessità di doversi procedere all'affidamento del citato incarichi, per sopperire prontamente all'attività di rappresentanza e difesa in giudizio nel procedimento suindicato;
- i **principi di trasparenza e pubblicità** vengono garantiti dal rispetto degli specifici obblighi posti dall'art. 29 del D. Leg.vo n. 50/2016;

Ritenuto, pertanto, di affidare all'avvocato all'Avvocato Vincenzo Di Baldassarre (c.f. DBLVCN62M07G482B), del Foro di Pescara, la difesa e la rappresentanza processuale del Comune di Crotone per la proposizione del ricorso dinanzi al Tar avverso le diffide del 17.7.2018 n. 9015 e del 30.7.2018 n. 9452 del MIBACT – Soprintendenza Archeologica per le provincie di Catanzaro, Cosenza e Crotone, e contestuale istanza sospensiva degli effetti delle diffide, con le modalità di svolgimento stabilite nel disciplinare allegato al presente provvedimento;

Ritenuto di corrispondere all'Avv. Vincenzo Di Baldassarre, per lo svolgimento del suddetto incarico, la somma complessiva di € 11.631,92, accessori di legge e spese vive incluse, comprese quelle di eventuale domiciliazione, dando atto che la liquidazione del compenso verrà effettuata su presentazione di regolare fattura, previo riscontro dell'espletamento dell'incarico medesimo;

Rilevato come il CNF abbia avuto modo di affermare, in proposito, che "l'avvocato chiamato alla rappresentanza del suo assistito opera in quel campo che consiste nella amministrazione della giustizia e che rimane profondamente distinto da quello che invece è interessato dall'esecuzione di un appalto. L'avvocato che assume la rappresentanza in giudizio dà vita, insieme al giudice, al processo, concorre alla tutela dei diritti, contribuisce ineliminabilmente a dar vita allo Stato di diritto. Questo non può non distinguerlo da un

appaltatore". In altri termini, "quando all'avvocato si chiede una «idea» per lo sviluppo della difesa in giudizio con l'autonomia tipica che al mandatario con rappresentanza è lasciata, non si acquista un bene fungibile suscettibile di «rotazione» o di «estrazione a sorte», bensì un prodotto che è prescelto sulla base di uno spiccatissimo intuitus personae e di una fiducia il cui spessore è commisurato, tra l'altro, alla responsabilità professionale di cui l'avvocato si fa carico" (cfr. parere del 15.12.2017 cit.).

Acquisita la regolarità del documento DURC, prot. INAIL 12530262 del 23.7.2018 con scadenza il 20.11.2018, agli atti d'ufficio;

Visto il decreto Sindacale n. 22 del 28.8.2018 che integra il decreto Sindacale n. 9 dell'8.5.2018;

Precisato altresì, che ai sensi dell'art. 2 della legge 136/2010 il codice CIG associato alla procedura in oggetto è il seguente: CIG: 7610626740;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

NORME DI RIFERIMENTO APPLICATE:

Accertato, infine, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/2000, che il programma dei conseguenti pagamenti della presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Art. 183, comma 9, D.Lgs del 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

Visto l'art. 183, comma 7, che disciplina l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

D.lgs. 50/2016, art. 4 e 17 in combinato disposto;

Linea guida ANAC nr. 4/2016 aggiornate al 1 marzo 2018;

Visto il D. Lgs. 267/2000, T.U.E.L.;

Statuto comunale;

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

1) Di conferire, per i motivi di cui in premessa in attuazione del regolamento interno all'ente denominato "Regolamento per l'affidamento di incarichi legali a Professionisti esterni all'Ente" approvato con atto deliberativo G.C. N. 21 del 07/02/2018 (cfr. art. 5), l'incarico di rappresentanza e patrocinio legale del Comune di Crotona nell'instaurando giudizio di impugnazione avverso le diffide del 17.7.2018 n. 9015 e del 30.7.2018 n. 9452 del MIBACT – Soprintendenza Archeologica per le provincie di Catanzaro, Cosenza e Crotona, e contestuale istanza sospensiva degli effetti delle diffide, all'Avvocato Vincenzo Di Baldassarre, c.f. DBLVCN62M07G482B , nato a Pescara il 7.08.1962;

2) Di impegnare la somma complessiva di euro 11.631,92, accessori di legge e spese vive incluse, comprese quelle di eventuale domiciliazione, quale onorario da corrispondere in

favore dell'Avvocato Vincenzo Di Baldassarre, per l'incarico di cui sopra, nel seguente modo:

Impegno di spesa 2018/1077						
Anno di bilancio	Capitolo	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Importo
	15420	01	11	1	03	11.631,92
Oggetto cap.	<i>"Spese per liti, sentenze e consulenze"</i>					
Esigibilità/Scad. Obbligazione						
Anno	2018	2019	2020	anni succ.	anni succ.	Totale
Importo	11.631,92					11.631,92

3) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, precisato altresì, che ai sensi dell'art. 2 della legge 136/2010 il codice CIG associato alla procedura in oggetto è il seguente: CIG: 7610626740;

4) Di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune per tutti i procedimenti suindicati;

5) Di approvare la convenzione costituente Allegato A alla presente determinazione;

6) Di dare atto che il contratto di assistenza e patrocinio di cui alla presente determinazione non rientra tra gli atti di cui all'articolo 1 comma 173 della legge 266/2005;

7) Di dare atto che gli incarichi di patrocinio legale non sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 (AVCP 4/2011 par. 4.3);

8) Di procedere, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, alla pubblicazione all'Albo Pretorio e nella Sezione "Amministrazione trasparente" del sito Internet del Comune di Crotona di tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto, con l'applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33;

9) Di applicare le disposizioni di cui all'art. 32, comma 10 lettera b), del D.Lgs 50/2016, in ordine alla non applicazione del termine dilatorio per la stipula del contratto di cui al comma 9, poiché trattasi di affidamento effettuato ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016;

10) Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° co. dell'art.151 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

11) Di attestare la obbligatorietà della presente spesa e che il mancato finanziamento della stessa potrebbe arrecare danni patrimoniali certi e gravi per l'Ente;

12) Di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

13) Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

Crotone lì, 30-08-2018.

Il Dirigente
*F.to - Ing. GIUSEPPE GERMINARA -

Relata di pubblicazione

Si attesta che copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo pretorio di questo Comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi a partire dal 4 settembre 2018.

Il dipendente incaricato

**E.to* –

-

Proposta n. DETER - 1803 - 2018 del 30-08-2018



Oggetto: Vertenza Comune di Crotona c/ MIBACT-Soprintendenza Archeologica per le provincie di Catanzaro, Cosenza e Crotona – TAR – Affidamento incarico di patrocinio legale all'avvocato Vincenzo di Baldassarre – impegno di spesa - CIG 7610626740.

Proposta n. DETER - 1803 - 2018

Sulla determinazione in oggetto, il sottoscritto attesta:

ai sensi dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis, comma1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (DLgs n. 267/2000), la regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria, con il seguente impegno di spesa:

2018/1077 .

ai sensi dell'art. 184 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (DLgs n.267/2000), la regolarità contabile.

Crotone lì, **04-09-2018**

Il dirigente del Settore finanziario

*F.to - Dr. **Piscitelli Francesco Giuseppe**

**Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs .n. 39/1993*